

N. 11/2022 C.P.



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice delegato

nel procedimento di cui in epigrafe,

nel giudizio di omologazione della domanda di concordato preventivo presentata dalla Società E.MA.PRI.CE. S.p.a. con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza Walther Von Vogelweide, n. 22 e sede effettiva in Possagno (TV), via Strade Nuove n. 3, C.F. 00251940243, P. Iva 03176890261, con l'avv.to Marco Greggio,

- *debitore* -

esaminate le memorie depositate da

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, c.f.. 80012650158, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS 94026160278),

- *creditore opponente* -

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f.. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS 94026160278),

- *creditore opponente* -

Trattoria AL PONTE di Rizzi Massimo, (C.F. RZZMSM70S16L736B e P.IVA 03656430273),
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Sig. Rizzi Massimo, rappresentata e
difesa dall'Avv. Pascale De Falco,

-creditore costituito non opponente-

visto l'art.180 l.f.,

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Premesso che:

> con ricorso datato 14/7/2022 la società "E.MA.PRI.CE. S.P.A." (con sede legale a Bolzano, Piazza Walther Von Vogelweide n. 22 e con sede principale ed effettiva sita in Possagno (TV), via Strade Nuove n. 3) ha depositato domanda di concordato ex art. 161 l.f., unitamente al piano e alla documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., prospettando la continuità aziendale ex artt. 160 e 186 bis l.f. e l'intervento della società AMG S.p.a. quale terzo accollante del debito concordatario di E.MA.PRI.CE. S.P.A. nei limiti dell'importo di euro 17.000.000 destinato alla soddisfazione (parziale) dei creditori concorsuali con pagamento diretto da parte dell'accollante;

> il Tribunale ha evidenziato criticità alla proposta, all'offerta dell'assuntore e alla relazione ex art. 160, comma 2, l.f., fissando un termine per provvedere a modificare il piano e la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. e per conseguentemente integrare l'attestazione ex art. 160, comma 3, l.f.;

>il Tribunale, a più riprese, ha prorogato il termine assegnato, anche al fine di consentire all'assuntore, il quale nelle more aveva depositato un'offerta in linea con le indicazioni del Tribunale, di munirsi di una fideiussione a prima richiesta e al fine di permettere all'attestatore di redigere una relazione aggiornata alle modifiche apportate al piano e al rilascio della garanzia fideiussoria;

>con decreto datato 23/2/2023 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato ex art. 163 l.f. a seguito dell'esame delle integrazioni ex art. 162 l.f. depositate dalla società debitrice, nominando il dott. Giovanni Francescon quale Commissario Giudiziale e fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 6/7/2023;

>con il decreto di ammissione il Tribunale ha rilevato che il piano

i) presuppone la consecutività con la precedente procedura di concordato preventivo n. 15/2021 - il cui ricorso era stato depositato in data 17/12/2021 e oggetto di rinuncia da parte della società - in quanto l'attuale crisi della società è riconducibile, senza soluzione di continuità, alla crisi originaria che aveva determinato E.MA.PRI.CE. SPA a depositare il ricorso prenotativo del 17/12/2021;

ii) si fonda sull'accollo, da parte dell'assuntore AMG SPA, del debito concordatario ex art. 1273 c.c. nei limiti dell'importo di euro 17 milioni (c.d. onere concordatario), somme che verranno corrisposte direttamente, secondo le previsioni della proposta concordataria, al ceto creditorio, tenendo conto del valore di realizzo del patrimonio della debitrice alla data del 17/12/2021 in ipotesi liquidatoria e della degradazione al chirografo di alcuni creditori muniti di privilegio generale mobiliare (e sussidiario immobiliare) mediante l'applicazione dell'art. 160, c. 2, l.f. che, come noto, consente di limitarne il pagamento ad una somma non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato in una relazione giurata redatta da un professionista (Esperto);

iii) prevede la continuità aziendale diretta per il tramite della medesima E.MA.PRI.CE. SPA, la cui partecipazione totalitaria verrà acquistata dalla società AMG SPA; all'esito del concordato la debitrice, adempiuta l'obbligazione concordataria, tornerà *in bonis* con patrimonio netto positivo e prosecuzione dell'attività di impresa con la nuova compagine sociale;

iv) prospetta il degrado (parziale) dei privilegiati sulla base di una perizia dell'attivo realizzabile in un'ottica liquidatoria fallimentare ex art. 160, comma 2, l.f.;

v) prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi ai fini del voto, tenuto conto della loro

posizione giuridica ed interessi economici omogenei, ex art. 160, comma 1, lett. c), l.f.;

vi) prevede le seguenti percentuali di soddisfazione dei creditori: *“(A) pagamento delle spese in prededuzione, delle spese di procedura e di liquidazione in prededuzione nella misura del 100%; (B) pagamento di tutti i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, limitatamente a quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c., nonché i sussidiari immobiliari sino al grado secondo nella misura del 100%; (C) pagamento parziale del “fondo rischi Mediocredito Centrale” – fondo di garanzia di cui alla L. del 23.12.1996 n. 662, assistito da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado, nella misura del 14,64%, con degradazione a chirografo del credito residuo ai sensi della relazione giurata ex art. 160 secondo comma l.f. del dott. Daniele Vanin; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 19,93%; (D) pagamento parziale dei creditori privilegiati sussidiari immobiliari di grado terzo, per la parte non degradata ai sensi dell’art. 160, comma 2, L.F. nella misura del 35,00%, con conseguente degradazione a chirografo del credito residuo; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 39,03%; (E) pagamento parziale dei creditori chirografari originari e creditori privilegiati per la parte di credito oggetto di degradazione al chirografo per effetto della relazione ex art. 160 secondo comma l.f., nella misura del 6,20%”;*

> con il decreto di ammissione il Tribunale ha osservato che l’offerta irrevocabile di AMG SPA i) è sottoposta a due condizioni: 1) pronuncia del decreto di omologazione del concordato, anche non definitivo, entro la data del 31/12/23; 2) definitività del decreto di omologazione entro la data del 31/12/25;

ii) prevede la messa a disposizione dell’importo complessivo di euro 17 milioni ed esso ricomprende il valore dell’attivo realizzabile in uno scenario di liquidazione fallimentare, oltre all’apporto di risorse aggiuntive volte a consentire il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari *ab origine* e degradati (c.d. onere concordatario);

iii) prevede il pagamento diretto ai creditori degli importi nelle seguenti scansioni temporali: 1) ai creditori privilegiati e prededucibili entro 60 giorni decorrenti dal termine che il Tribunale fisserà, in sede di omologa, per il deposito dell'elenco provvisorio dei creditori o entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa del concordato, se successiva; 2) ai creditori chirografari entro il termine ultimo di 24 mesi decorrente dal termine di cui al punto 1);

iv) è garantita da una polizza fideiussoria a prima richiesta dell'importo di euro 1.700.000, rilasciata da Generali Italia spa, efficace fino al sessantesimo giorno successivo al termine ultimo di esecuzione degli obblighi assunti da AMG SPA e comunque fino al 30/4/2028;

> Nelle more della redazione della relazione ex art. 172 l.f., in data 18/4/2023 il C.G. ha depositato un'informativa evidenziando una serie di questioni, tra le quali i complessi rapporti tra la debitrice e Settentrionale Trasporti (d'ora in poi S.T.) e la correlata difficoltà di vagliare la correttezza della relazione ex art. 160, comma 2, l.f. sul degrado dei privilegiati in relazione alla valorizzazione della partecipazione detenuta dagli amministratori di E.MA.PRI.CE. in S.T., la cui esatta quantificazione in termini monetari si ripercuote sull'attivo fallimentare 'potenziale' (per l'ipotesi di esercizio dell'azione di responsabilità da parte dell'ipotetico curatore del fallimento) e quindi della correlata 'finanza aziendale non esterna', riservata, nell'ambito dei 17 milioni offerti dall'assuntore, al ceto privilegiato capiente;

>il Tribunale, con provvedimento del 19/4/2023 ha nominato quale Ausiliario del C.G. il dott. Roberto Cortellazzo Wiel, demandandogli la stima delle partecipazioni detenute dagli amministratori di E.MA.PRI.CE. S.p.A. nella società Settentrionale Trasporti S.p.A. in ipotesi di fallimento di E.MA.PRI.CE. alla data del 17 dicembre 2021, data di deposito della prima domanda di concordato prenotativo, in quanto il credito risarcitorio derivante dall'esercizio dell'azione di responsabilità, per atti di *mala gestio*, nei confronti del precedente organo amministrativo, è una posta attiva valorizzabile nello scenario di fallimento/liquidazione giudiziale della società E.MA.PRICE., sicché, ai fini del degrado dei privilegiati, è fondamentale verificare la correttezza della relazione ex art. 160, comma 2, l.f., anche considerato che la somma

promessa dall'assuntore AMG S.p.a. non è sufficiente a pagare l'intero ammontare dei creditori privilegiati e che tra i beni aggredibili di titolarità degli ex amministratori vi è la partecipazione nella società Settentrionale Trasporti Spa, che da bilancio risulta avere un patrimonio netto di euro 15 milioni, mentre l'Esperto ha stimato l'azzeramento del valore di Settentrionale Trasporti spa nell'eventualità di fallimento/liquidazione giudiziale di E.MA.PRICE.;

> il C.G. in data 22/5/2023 ha depositato la propria relazione 172 l.f. e in data 26/6/2023 un'integrazione alla relazione, nella quale ha illustrato i) le conclusioni raggiunte dall'Ausiliario dott. Cortellazzo Wiel circa la stima delle partecipazioni detenute dagli amministratori in S.T. in ipotesi di fallimento di E.MA.PRI.CE. alla data del 17/12/2021 e ii) le conseguenze dell'impegno assunto da AMG SPA e da E.MA.PRI.CE. nella nota esplicativa ed integrativa depositata dalla debitrice in data 19/6/2023, alla quale era allegata una dichiarazione di AMG SPA del 14/6/2023 ove quest'ultima dichiarava, a fronte delle perplessità sollevate del C.G., la dichiarazione circa la liberazione di E.MA.PRI.CE. dai debiti concordatari solo dopo la completa esecuzione del concordato e ciò anche in deroga all'art. 186, comma 3, l.f., con conseguente facoltà per i creditori societari di soddisfarsi (anche) sul patrimonio della debitrice ove AMG SPA non dovesse adempiere al c.d. onere concordatario;

>all'adunanza dei creditori tenutasi in data 6/7/2023 il C.G. ha illustrato la propria relazione e l'integrazione del 26/6/2023; in quella sede non sono state sollevate contestazioni circa l'ammontare dei crediti ammessi al voto o l'esclusione di taluni crediti;

>decorso il termine di 20 giorni previsto dall'art. 178 l.f., il C.G. in data 28/7/2023, ha depositato la propria informativa sull'esercizio del diritto di voto evidenziando: i) che i voti favorevoli ammontano ad € 32.303.661,53 su un totale di crediti ammessi di € 67.392.643,17, che la maggioranza è stata raggiunta in due classi su cinque; ii) che la proposta concordataria è conveniente per i creditori (compreso l'Erario) rispetto al fallimento di E.MA.PRICE al 17/12/2021 (data di riferimento del concordato) e ciò ai fini dell'applicazione del *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f.;; iii) la validità del voto espresso da Settentrionale

Trasporti spa e di Valcasia Sviluppo srl non essendo applicabile, a suo avviso, l'art. 177 l.f. e in particolare la previsione che esclude dal voto le società sottoposte a comune controllo;

> il Tribunale, esaminata l'informativa sull'esercizio del diritto di voto, rilevato che la proposta concordataria potrebbe essere omologata applicando l'istituto del *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f., secondo il quale *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo [177](#) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo [161](#), terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*, ha fissato l'udienza in camera di consiglio del giorno 3/10/2023 per la comparizione del debitore e del Commissario Giudiziale, per l'omologa del concordato;

>nel termine di dieci giorni antecedenti alla data di udienza, i creditori Università degli Studi di Milano e Agenzia delle Entrate hanno depositato una memoria opponendosi all'omologa del concordato. Si è costituito in giudizio altresì Rizzi Massimo, titolare dell'impresa individuale Trattoria AL PONTE di Rizzi Massimo, senza rassegnare conclusioni e limitandosi a far presente di essere creditore, nei confronti della E.MI.PRICE S.P.A., della complessiva somma pari ad euro 4.298,71, come da atto di precetto su decreto ingiuntivo n. 189/2021 – R.G. n. 907/2021 del Giudice di Pace di Dolo del 30/9/2021;

>il C.G. ha depositato il proprio motivato parere ex art. 180 l.f. esprimendo parere favorevole all'omologazione;

>in particolare, nel parere depositato, il Commissario i) ha ribadito che le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato, così come indicate dall'art. 177 l.f., risulterebbero raggiunte se il Tribunale ritenesse applicabile il c.d. *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f., in relazione al quale il C.G., già nella informativa del 28/7/2023, aveva evidenziato la convenienza

della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare al 17/12/2021; ii) ha indicato che non risulta che la società abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo o commesso altri atti in frode ex art. 173 l.f.; iii) ha ritenuto superate le criticità segnalate circa la fattibilità del piano concordatario, criticità incentrate sul rispetto degli impegni assunti dall'Accollante AMG spa, in ragione del differimento del momento di liberazione di E.MA.PRI.CE. solo in seguito alla completa esecuzione del concordato e che l'eventuale violazione del termine biennale di moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati di cui all'art. 186 bis, co 2, lett c. l.f. sarebbe contenuta in pochi mesi, sicché la questione perderebbe di rilevanza. Il C.G. ha inoltre ribadito la decisività del voto favorevole espresso da Settentrionale Trasporti spa (S.T.).

>E.MA.PRI.CE. si è costituita in giudizio depositando una comparsa di costituzione e ha successivamente depositato una memoria difensiva.

Le opposizioni all'omologazione del concordato preventivo.

1. Università degli Studi di Milano (d'ora in poi UNIMI) rappresenta di essere titolare di un credito di € 14.596.777,67 maturato in ragione dell'inadempimento, da parte della debitrice, al contratto d'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell'Università, sito in Milano, via Mercalli, 23. Trattasi di danni per maggiori spese sostenute e da sostenere da parte della Stazione Appaltante in ragione del ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice, dell'affidamento dell'opera a nuovo appaltatore a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di E.MA.PRI.CE. in prossimità del deposito, in data 17/12/2021, della domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, l.f. UNIMI ha esposto che il proprio credito è stato classificato in chirografo e nella minor misura di euro 1.150.809,95, con previsione di soddisfazione nella percentuale chirografaria dello 5,71 %.

UNIMI si è opposta all'omologa, contestando, sotto vari profili, l'errata determinazione del credito dell'Università, conteggiato dalla debitrice in euro 1.150.809,95 senza alcuna spiegazione

della diversità della somma indicata rispetto alla Nota di precisazione inviata dalla creditrice. L'errata determinazione del credito si ripercuoterebbe in termini negativi sulla fattibilità del concordato anche in ragione dell'insufficienza dell'ammontare riservato nell'apposito fondo rischi.

UNIMI si è inoltre interrogata su altre due questioni già portate all'attenzione del Tribunale dal C.G., ovvero la sorte dei creditori che potrebbero emergere dopo l'esecuzione completa del concordato e la possibile moratoria dei creditori privilegiati di oltre i due anni previsti dall'art. 186 bis, comma 2, lett c., l.f.

Il Tribunale ritiene che la debitrice non abbia violato il criterio prudenziale invocato da UNIMI nel quantificare il credito sorto per effetto dello scioglimento del contratto di appalto, ma che E.MA.PRI.CE. abbia adeguatamente considerato le passività potenziali derivanti da contenziosi pendenti o prevedibili. La debitrice ha previsto un apposito fondo rischi per le possibili posizioni debitorie scaturenti da penali o da danni per le commesse risolte o sciolte. Trattandosi di crediti non ancora accertati giudizialmente nel loro preciso ammontare ma riferibili, geneticamente, ad eventi antecedenti al 17/12/2021, essi sono stati considerati in chirografo e quindi nella percentuale falcidiata minima dello 5,71%.

La congruità degli stanziamenti a copertura degli eventuali danni e penalità dovuti da E.MA.PRI.CE. a favore delle Stazioni Appaltanti sono stati oggetto di scrutinio da parte del C.G. e di attestazione da parte del dott. Vidal.

Sul punto si osserva che numerosi contenziosi con i committenti sono già stati definiti mediante transazioni autorizzate dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.f.: esse sono state ritenute vantaggiose per il ceto creditorio, in quanto in linea con le previsioni del piano se non addirittura maggiormente convenienti rispetto al piano, con il riconoscimento di crediti in misura inferiore rispetto alle previsioni e talvolta di maggiori controcrediti in capo all'appaltatrice E.MA.PRICE per i lavori svolti.

Ciò da un lato conforta circa la serietà e la scrupolosità con le quali sono stati svolti gli approfondimenti tecnici da parte degli *advisors* propedeutici alle appostazioni del fondo rischi; dall'altro lato consente la liberazione di maggiore liquidità a tutela delle posizioni, come quella di UNIMI, non ancora definite, a beneficio della fattibilità della proposta concordataria. Va sottolineato che la debitrice ha appostato in via prudenziale vari fondi rischi – non solo quello a copertura dei debiti verso le stazioni appaltanti - pari complessivamente ad oltre 18 milioni di euro: la stipula di accordi transattivi con i soggetti i cui crediti sono stati inseriti in un certo fondo rischi – anche diverso da quello appostato in favore delle stazioni appaltanti – giova ai creditori riconducibili a differenti fondi rischi in termini di maggiore tutela del loro credito “potenziale”. Premesso quindi che la previsione del credito di UNIMI in misura inferiore rispetto alla Nota di precisazione non infici la fattibilità della proposta del concordato, in quanto il fondo rischi è capiente, anche ipotizzando di aderire alla tesi di UNIMI circa la risoluzione in danno in autotutela da parte della Stazione Appaltante, il Tribunale ritiene che l'esatta determinazione del credito sia un questione meramente quantitativa che andrà risolta in sede esecutiva e che è destinata ad essere ridimensionata nella sua valenza pratica considerando che, trattandosi di credito chirografario, alla Stazione Appaltante verrà corrisposta, in moneta concordataria, solo la percentuale del 5,71 % della pretesa creditoria risultante all'esito del giudizio che UNIMI (pare) intenda avviare.

Ne deriva che, pur nella notevole differenza tra le visioni di creditrice e debitrice, la fattibilità del concordato non può ritenersi inficiata dalla (ragionata) impostazione della società che, si ribadisce, ha eseguito le proprie valutazioni sulla base di pareri tecnico-giuridici acquisiti ed allegati alla proposta, non in modo arbitrario ed 'acritico'.

E' altresì ragionevole la soluzione prevista nel piano circa la sorte dei creditori la cui posizione non sia stata definita entro la data prevista per la completa esecuzione del piano. Nella proposta di concordato è indicato che, se entro due anni la causa non viene definita, alle stazioni appaltanti viene corrisposto quanto stanziato nel piano e così si ritiene che sia stata compiuta l'esecuzione

del concordato (con liberazione di E.MA.PRICE.). Non spetta al Tribunale in questa sede decidere chi rimarrebbe debitore per l'eventuale maggior somma al pagamento della quale potrebbe essere condannata E.MA.PRICE. nelle cause in corso, ma l'assoggettamento di questi crediti alla falcidia concordataria riduce di molto la rilevanza della questione visto che si tratta, per l'appunto, di crediti chirografari pagati al 5,71%.

Sulla questione della potenziale violazione del termine di moratoria del pagamento dei creditori privilegiati di oltre i due anni previsti dall'art. 186 bis, c. 2, lett. c, l.f., come già precisato al paragrafo 4.4. della Relazione ex art. 172 l.f. del C.G., si rileva trattarsi di un problema eventuale che potrebbe porsi nel caso in cui l'omologazione definitiva intervenisse al 31/12/2025, con pagamenti dei creditori prededucibili e privilegiati posticipati ai primi mesi del 2026. Il Tribunale inoltre osserva che il verificarsi a posteriori di questa (remota) possibilità non inficerebbe la ammissibilità della proposta concordataria, come già affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 118822 del 2020.

L'opposizione presentata dall'Università degli Studi di Milano è quindi infondata.

2. Agenzia delle Entrate rappresenta di essere titolare di un credito complessivo pari ad euro 6.228.040,09 e che la società debitrice ha presentato istanza di transazione fiscale ex. art 182 ter l.f., nella quale quantificava il debito erariale complessivo per il periodo precedente al 17/12/2021 pari ad euro 4.787.577,54, di cui euro 55.212,46 trasferiti alla continuità pertanto pagati in prededuzione, ed euro 4.732.365,08, oggetto della transazione fiscale.

L'Agenzia ha precisato che la proposta prevede: i) il pagamento parziale dei creditori privilegiati sussidiari immobiliari di grado terzo (Erario), per la parte non degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F., nella misura del 35,00% per un importo pari quindi ad euro 1.656.312,38, ii) degradazione a chirografo del credito residuo pari ad euro 3.076.008,70, con pagamento nella misura del 6,20% pari ad euro 190.712,54 (per la parte di credito degradata a chirografo, ai fini del voto, l'Erario è stato inserito nella CLASSE 4); quindi un pagamento complessivo stimato del 39,03% pari ad euro 1.847.027,64.

L'Agenzia ha ripercorso i ragionamenti del C.G. espressi nel parere ex art. 172 l.f. circa il ruolo fondamentale dato dalla 'finanza esterna', considerata liberamente distribuibile e determinata come differenza tra i 17 milioni messi a disposizione dell'Accollante (ridotti delle spese in prededuzione per la predisposizione del piano) e l'importo che avrebbero incassato i creditori dall'ipotetico fallimento, oggetto di relazione ex art. 160, comma 2, l.f.

Ciò posto, Agenzia delle Entrate si oppone all'omologa i) sollevando criticità all'offerta dell'Accollante AMG del 19/12/2022; ii) denunciando opacità circa l'intervento di Settentrionale Trasporti spa; iii) lamentando l'erronea determinazione del credito e degli interessi.

i) Quanto al primo profilo di opposizione, l'Agenzia espone che, come indicato dal C.G. nella relazione ex art. 172 l.f., a partire dal momento della definitività del decreto di omologazione del concordato l'unico ed esclusivo soggetto debitore verso i creditori concorsuali inclusi nel passivo concordatario individuato sarà costituito da AMG e non da E.MA.PRI.CE. SPA. L'Agenzia si riporta alle perplessità espresse dal C.G. nella relazione ex art. 172 l.f. circa l'idoneità della garanzia del 10% offerta - per il tramite di fideiussione a prima richiesta di Generali Italia - a garantire con la dovuta serietà un impegno così rilevante e così a medio termine assunto da AMG S.p.a., ritenendo invece opportuno che detta garanzia sia incrementata e/o che sia esclusa la liberazione immediata di E.MA.PRI.CE. già al momento dell'omologazione definitiva.

Le censure sollevate non hanno fondamento.

Come reso noto ai creditori mediante l'integrazione alla relazione ex art. 172 l.f. depositata dal C.G. in data 26/6/2023, E.MA.PRI.CE. aveva depositato in data 19/6/2023 una nota con in allegato una comunicazione di AMG SPA ove quest'ultima dichiarava che la liberazione di E.MA.PRI.CE. avverrà, anche in deroga al comma 3 dell'art. 186 l.f., solo dopo la completa esecuzione del concordato.

La comunicazione di AMG SPA e la volontà espressa da E.MA.PRI.CE. SPA - mediante il deposito della predetta nota - di non avvalersi dell'effetto liberatorio accordato al debitore concordatario dall'art. 186, comma 3, l.f., valgono a rendere l'accollo cumulativo, sicché

E.MA.PRI.CE., quale debitore originario, rimane obbligato in solido con il terzo ai sensi dell'art. 1273 c.c. Ne deriva che i creditori hanno la possibilità di soddisfarsi, per il caso di inadempimento del terzo assuntore e nei limiti dell'importo falcidiato, non solo mediante l'escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Generali, ma anche escutendo il patrimonio del debitore E.MA.PRI.CE. ai sensi dell'art. 2740 c.c.

La censurata insufficienza della garanzia consegnata da AMG (fideiussione pari al 10% dell'offerta concordataria) perde di attualità in ragione delle considerazioni sopra esposte circa il differimento della liberazione di E.MA.PRI.CE. all'esito della completa esecuzione del concordato. La polizza fideiussoria di Generali del 10% è idonea a garantire l'obbligazione assunta dall'accollante posto che ad essa si affianca l'intero patrimonio di E.MA.PRI.CE., in ragione della natura cumulativa dell'accollo, garanzia patrimoniale generica sulla quale i creditori potevano contare prima dell'apertura della procedura concordataria (salvo garanzie specifiche rilasciate in favore di taluni creditori).

ii) Quanto al secondo profilo di opposizione, l'Agenzia premette che poiché l'apporto di AMG S.p.a. è di 17 milioni di euro, nella proposta concordataria la differenza di € 5.398.464,00 viene considerata alla stregua di 'finanza esterna' apportata da un terzo, liberamente utilizzabile per pagare i creditori chirografari senza l'obbligo di rispettare l'ordine dei privilegi (purché la stessa sia 'neutrale' rispetto al patrimonio del debitore e quindi non comporti né un incremento dell'attivo, né un aggravio del passivo).

Secondo l'Agenzia l'importo della "finanza esterna" liberamente distribuibile è stato calcolato erroneamente, non essendo stato adeguatamente ponderato l'ammontare della posta risarcitoria derivante dall'esito dell'eventuale esperimento da parte dell'ipotetico curatore fallimentare di un'azione di responsabilità nei confronti del precedente organo amministrativo della Società. L'ammontare stimato di detta posta risarcitoria ha un impatto diretto sulla quantificazione della 'finanza esterna' liberamente utilizzabile (che è calcolata per differenza tra l'apporto di AMG e

l'attivo 'fallimentare') e sul degrado al chirografo dei creditori privilegiati: maggiore è la stima della posta risarcitoria e minore sarà l'ammontare della finanza esterna liberamente utilizzabile e conseguentemente minore sarà il degrado dei creditori privilegiati e minore ancora sarà l'ammontare di risorse disponibili per il pagamento dei creditori chirografari.

L'Agenzia ha fatto proprie le perplessità espresse dal commissario giudiziale nella nota informativa del 18 aprile 2023, nella quale rilevava che gli ex amministratori di E.MA.PRI.CE. sono anche soci di altra società, tale Settentrionale Trasporti S.p.a., con la quale E.MA.PRI.CE. ha intrattenuto anche legami commerciali e che risulta pure creditrice di E.MA.PRI.CE. per oltre 3 milioni di euro. Dall'esame del bilancio del 2021 di S.T. è emerso che la stessa aveva intrattenuto dei rapporti con AMG, accollante del concordato di E.MA.PRI.CE., volti ad 'agevolare' il buon esito del concordato. Il C.G. aveva riferito che parrebbe che S.T. abbia interesse al buon esito del concordato in quanto ha rilasciato delle coobbligazioni a beneficio di Generali Italia S.p.A. sulle polizze fideiussorie contratte da E.MA.PRI.CE. in relazione a contratti di appalto di quest'ultima. In particolare è emerso che la società S.T., partecipata al 77,81% dagli ex amministratori di E.MA.PRI.CE. (che hanno verso E.MA.PRI.CE. un debito potenziale per i quali rispondono con tutto il loro patrimonio, comprese le partecipazioni che detengono), ha promesso di elargire 4,7 milioni di euro ad AMG per co-finanziare l'accollo di quest'ultima al concordato di E.MA.PRI.CE.

Il Tribunale osserva che questo secondo profilo di opposizione racchiude molteplici questioni. Quanto alla stima delle partecipazioni degli amministratori di E.MA.PRI.CE. in S.T., come sopra anticipato, il Tribunale ha nominato quale Ausiliario del C.G. il dott. Cortellazzo Wiel al fine di verificare, se nel degradare i privilegiati, gli *advisords* avessero correttamente valutato l'attivo potenzialmente derivante dall'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'ipotetico curatore fallimentare per atti di *mala gestio* compiuti dagli organi amministrativi.

All'esito della complessa e approfondita analisi, il dott. Cortellazzo Wiel ha concluso giungendo ad una stima complessiva delle partecipazioni degli amministratori di E.MA.PRI.CE. in S.T. di

692 mila euro, con un lavoro che il C.G. ha dichiarato essere metodologicamente condivisibile. Il C.G., nella propria relazione integrativa del 26/6/2023, ha condiviso il metodo di lavoro e le conclusioni dell'Ausiliario, giungendo a concludere che detta stima *'conferma l'assunto della Società secondo il quale dalle partecipazioni ... non è ipotizzabile il realizzo di un attivo concretamente 'rilevante' e tale da poter modificare la stima di quanto ricavabile dall'eventuale transazione nell'ambito di un'ipotetica azione di responsabilità del curatore fallimentare (stima di un milione di euro, aumentato di altri 450 mila euro dal sottoscritto della propria relazione ex art. 172 l.f.)'*.

Dette valutazioni appaiono condivisibili, tanto più se si tiene conto che per giungere alla liquidazione mediante vendita all'asta delle partecipazioni degli amministratori di E.MA.PRI.CE. in S.T. (nell'ambito di un'azione di responsabilità attivata dall'ipotetico curatore fallimentare di E.MA.PRI.CE.) occorrerebbe attendere diversi anni, essendo necessario per il curatore ottenere l'esito favorevole quantomeno di un giudizio di primo grado, per poi attivare la successiva fase di esecuzione mobiliare. Detto lasso temporale porterebbe, verosimilmente, all'azzeramento del valore delle partecipazioni, tanto più se si considera lo 'stallo' decisionale ed operativo che S.T. subirebbe a seguito del probabile sequestro preventivo delle partecipazioni (che rappresentano il 78% del capitale sociale di S.T.).

Quanto alla promessa di S.T. di elargire 4,7 milioni di Euro a AMG SRL al fine di fornirgli la provvista per adempiere all'onere concordatario, il Tribunale osserva che l'omessa informativa rileva tutt'al più nei termini di una non completa *disclosure*. Tuttavia l'alterazione del corredo informativo a supporto del consenso dei creditori non è decisiva per le ragioni che vengono di seguito illustrate dal Tribunale. Si tratta di un finanziamento proveniente dal patrimonio di una società terza e che perciò è giuridicamente neutro e quindi giuridicamente irrilevante per il ceto creditorio.

L'apporto è giuridicamente irrilevante ai fini della formazione del consenso perché la promessa di "co-finanziare" l'accollo non muta la natura della finanza offerta dal terzo assuntore: l'importo

di euro 4,7 milioni non proviene dal patrimonio di E.MA.PRI.CE. ma da una società terza, per l'appunto S.T., avente una distinta soggettività giuridica.

La circostanza che S.T. abbia interesse alla buona riuscita del concordato in ragione delle obbligazioni rilasciate a beneficio di Generali Italia nell'interesse di E.MA.PRI.CE corrobora la conclusione circa la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla società S.T. al ritorno *in bonis* di E.MA.PRI.CE. SPA, interesse suo proprio che prescindere dagli interessi particolari di cui possono essere portatori i soci di S.T. a non subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fallimento di E.MA.PRI.CE. SPA.

In assenza di alcuna prova circa l'effettiva provenienza dei denari da parte della debitrice concordataria o da patrimoni personali dei suoi (ex) amministratori celati alla procedura, non può ritenersi che l'operazione di "cofinanziamento" da parte di S.T. abbia l'effetto di spostare la linea di confine tra l'onere concordatario liberamente distribuibile (c.d. finanza esterna) e l'importo da ripartire secondo l'ordine dei privilegi, non incidendo in alcun modo la prospettata operazione sul patrimonio di E.MA.PRI.CE. e quindi sul degrado dei privilegiati.

Come definitivamente chiarito nella relazione dell'Ausiliario dott. Cortellazzo Wiel, fatta propria dal C.G., il patrimonio di S.T. e quindi il valore delle partecipazioni detenute dagli (ex) amministratori di E.MA.PRI.CE. alla data del 17/12/2021 in S.T. non è stato erroneamente stimato da parte degli *advisors*. L'operazione di cofinanziamento non svela quindi alcun maggior valore del patrimonio di S.T. alla data del 17/12/2021 dolosamente sottaciuto agli organi della procedura e ai creditori, ma rappresenta la decisione ponderata da parte del *management* di S.T. di supportare finanziariamente il "salvataggio" di una società (E.MA.PRI.CE.) ad essa strettamente legata, non solo da complessi intrecci circa le compagini societarie, ma anche da rapporti finanziari - tra i quali il rilascio di fidejussioni - in ragione dei quali all'insolvenza dell'una potrebbe discendere a cascata il rischio di insolvenza dell'altra (S.T.)

iii) Quanto alla censura mossa da Agenzia delle Entrate circa il diverso ammontare del credito erariale, per quota capitale e per interessi si osserva quanto segue.

Circa la quota capitale, Agenzia delle Entrate afferma di essere titolare complessivi euro 6.228.040,09 anziché euro 4.732.365,08 indicati nella proposta di transazione fiscale.

Sul punto si osserva che la differenza di 1.495 mila euro tra piano concordatario e dichiarazione dell'Erario è dovuta, per 820 mila euro ad un credito IVA e ritenute subite che l'Erario non aveva considerato trattandosi di controcrediti del contribuente E.MA.PRICE. che sono emersi successivamente all'emissione della certificazione dei debiti erariali, ovvero con la presentazione delle dichiarazioni fiscali del 2022; quanto alla restante parte, trattasi di rate tributarie pagate da E.MA.PRICE. (per euro 177.000) non scomutate dall'Erario forse perché recentemente versate dalla debitrice e per il resto, principalmente, ad un diverso conteggio numerico di interessi e sanzioni *ante* concordato esposto dall'Erario a ridosso del deposito della relazione ex art. 172 l.f. del C.G. Trattasi di un conteggio complicato che non compete al Tribunale fallimentare svolgere, ferma restando la correttezza dell'impostazione metodologica delle debitrice, la quale ha calcolato gli interessi *ante* concordato anche per la quota chirografaria al tasso di mora (prevedendo tra l'altro un apposito fondo rischi nel passivo di euro 1.110.846 per soddisfare i creditori, diversi dall'Erario che vi faranno richiesta). Verosimilmente quindi, in fase esecutiva, il credito erariale verrà rettificato, all'esito del confronto con l'Erario e sulla scorta dei criteri di metodologici avvallati dal C.G.

Circa il credito per interessi maturati successivamente al deposito della domanda di concordato, in via preliminare va premesso che il piano concordatario prevede il pagamento, senza necessità di specifica richiesta da parte del creditore, degli interessi maturati sui crediti privilegiati al tasso legale codicistico.

Al pagamento degli interessi sulla quota parte di credito degradata a chirografo *post* deposito della domanda osta il disposto dell'art. 169 l.f. che, come è noto, richiama l'art. 55 l.f. che regola il trattamento degli interessi nel fallimento disponendo, al primo comma, che *“La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o*

privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente". In forza del richiamo operato dall'art. 169 l.f. quindi, la regola sulla cessazione del corso degli interessi si applica nel concordato con riferimento "*alla data della presentazione della domanda di concordato*".

Quanto all'ammontare dei crediti per interessi maturati *post* concordato su crediti privilegiati, la debitrice ha operato una stima in euro 425.765 applicando il tasso legale *pro tempore* vigente e ipotizzando il pagamento entro il 31/5/2023. In questo ammontare è compreso anche il credito dell'Erario. Trattasi di un calcolo di massima, che verrà in concreto declinato al momento dell'esecuzione dei riparti, tenendo conto della data di effettivo pagamento – dipendente dalla data della definitività dell'omologazione - e del saggio legale vigente.

In sintesi, la previsione di interessi nella misura legale sui crediti privilegiati dal deposito della domanda di concordato fino alla data del pagamento è già inserita nel piano concordatario ed è stata quantificata, in via provvisoria, unicamente sulla parte del credito erariale non degradata in chirografo per le ragioni sopra esposte.

All'infondatezza dell'opposizione presentata da Agenzia delle Entrate consegue logicamente l'applicazione dell'istituto del *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f., dovendosi superare la mancata adesione determinante dell'Erario in quanto la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Difatti, accertato che il degrado del privilegio erariale, risultante dalla relazione ex art. 160, comma 2, l.f. è corretto, nell'alternativa liquidatoria Agenzia delle Entrate non potrebbe soddisfare neppure in minima parte la propria quota parte di credito declassata in chirografo, mentre nell'offerta dell'accollante è previsto il pagamento della percentuale dello 6,5 % (poi rideterminata al 5,71% in sede di aggiornamento della proposta). Ciò è sufficiente per ritenere la proposta concordataria conveniente per l'erario.

Va incidentalmente osservato che il voto favorevole pervenuto da S.T., decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, è valido, non ostandovi il disposto dell'art. 177 l.f. per le

ragioni già illustrate dal C.G. e dal debitore (nel parere depositato dall'avv.to Greggio). Trattasi di ragioni rispetto alle quali i creditori non hanno svolto osservazioni di sorta. Il Tribunale, in assenza di alcuna ricostruzione alternativa offerta da parte del ceto creditorio, ritiene che S.T. sia legittimata ad esprimere il proprio voto, non essendo ravvisabile alcun controllo rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra le due società, né essendo le medesime sottoposte a comune controllo: i soci di E.MA.PRI.CE. hanno quote azionarie diverse in S.T. e nessun socio è in grado di esercitare autonomamente alcun tipo di controllo sulla predetta società non essendo integrati i presupposti di cui all'art. 2359 c.c.; inoltre non esistono patti parasociali che vincolano in un sindacato di voto i soggetti titolari di partecipazioni in entrambe le società, sicché è escluso un controllo, qualificabile in termini di influenza dominante, o di altro tipo di controllo preclusivo all'esercizio del diritto di voto.

Il Tribunale pertanto, respinte le opposizioni, ritenuta la sussistenza dei presupposti per applicare l'istituto del *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f.,

p.q.m.

omologa il concordato preventivo proposto da E.MA.PRI.CE. S.p.a. con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza Walther Von Vogelweide, n. 22 e sede effettiva in Possagno (TV), via Strade Nuove n. 3, C.F. 00251940243, P. Iva 03176890261;

dispone la compensazione delle spese del giudizio di omologazione in ragione della particolare difficoltà delle questioni;

conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Petra Uliana e, quale commissario giudiziale, del dott. Giovanni Francescon;

riserva al C.G. la nomina dei componenti del Comitato dei creditori:

dispone che il legale rappresentante della società ed Commissario Giudiziale si attengano alle seguenti disposizioni:

Parte generale

I) la Società provvederà a definire le passività concorsuali come segue:

- a. predisposizione, entro 90 giorni dal provvedimento di omologa, dell'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dell'anagrafica (indirizzo PEC e, ove non disponibile, sede legale o residenza) con suddivisione degli importi secondo le cause di prelazione e con individuazione della classe di appartenenza;
- b. comunicazione, nei successivi 15 giorni, a ciascun creditore dell'importo riconosciuto, con invito a formulare eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
- c. predisposizione dell'elenco definitivo dei creditori entro i 150 giorni dal provvedimento di omologa e comunicazione a ciascun creditore dell'esito delle eventuali osservazioni ricevute;
- d. comunicazione al Commissario Giudiziale dell'elenco nominativo dei creditori, delle osservazioni ricevute e di ogni variazione (di anagrafica e di ammontare riconosciuto al passivo);
- e. il Commissario Giudiziale provvederà, nei successivi 30 giorni, a formulare le proprie eventuali osservazioni ed a depositare l'elenco nominativo dei creditori nel fascicolo della procedura;

II) il legale rappresentante della società provvederà ad attivare un conto corrente bancario ad hoc sul quale dovranno essere accreditate tutte le somme destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali– sia quelle già percepite sia quelle percipiende – e ripartirà tempestivamente tra i creditori le somme disponibili e quelle via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, da pubblicare nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso, vistati dal G.d., previo parere del Commissario e informativa al C.d.C., conformemente al piano concordatario e nel rispetto della graduazione dei crediti. Nell'effettuazione dei piani di riparto dovranno essere effettuati congrui accantonamenti per tenere conto dei rischi in essere in particolare in relazione alle passività. Considerato che AMG SPA ha assunto l'obbligo di pagare direttamente i creditori, l'obbligo di predisposizione dei piani di riparto e di ripartire le somme può essere adempiuto anche dal terzo assessore, fermo restando l'obbligo solidale di E.MA.PRICE. di soddisfare i creditori nei limiti della falcidia concordataria.

Per effettuare i pagamenti previsti in esecuzione del piano e dei riparti (estranei alla gestione ordinaria richiesta dalla “continuità aziendale”), compresi quelli relativi a creditori irreperibili o contestati (al verificarsi delle rispettive condizioni di svincolo ed in tal caso previa informativa al C.d. C.), il legale rappresentante della società avanzerà richiesta di emissione di mandato al Giudice delegato, allegando il parere del Commissario; la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, da effettuare esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, va trasmessa al Commissario e al C.d.C.;

III) entro i 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare la Società dovrà comunicare al Commissario Giudiziale: eventuali variazioni nelle anagrafiche dei creditori di cui sarà venuta a conoscenza, eventuali variazioni nella composizione del passivo, pagamenti effettuati ai creditori concorsuali.

Parte in continuità

I) Entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare il legale rappresentante della società comunicherà al Commissario Giudiziale:

una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attuazione della proposta concordataria;

una situazione contabile patrimoniale ed economica riferita alla chiusura di ogni trimestre;

una dichiarazione in relazione al regolare pagamento dei debiti maturati nella continuità, e all'assenza di scaduti nei confronti del fisco, degli enti previdenziali ed in genere dei fornitori e dipendenti, fornendo adeguate motivazioni in relazione alla maturazione di arretrati;

evidenza di tutti i contenziosi, anche solo minacciati, attivi e passivi con analitica descrizione della situazione;

II) il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività d'impresa e viene a lui conferita, per tutta la durata della procedura, facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice, nonché ai relativi siti produttivi; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in

qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

III) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;

IV) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

V) il legale rappresentante della società richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

VI) le somme diverse da quelle destinate ai creditori concorsuali saranno depositate sui conti correnti bancari della società, previamente comunicati al Commissario Giudiziale, con prelievo a firma del solo legale rappresentante per le somme – di qualsivoglia importo – destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi nonché per gli esborsi, diversi dagli ultimi citati, fino a € 50.000,00, a firma congiunta del legale rappresentante e del Commissario entro il limite di € 100.000,00 e prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato per somme superiori;

VII) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f., corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti spettanti ai creditori.

Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale vigilerà sulla corretta esecuzione del concordato preventivo e terrà informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; riferirà al Giudice Delegato ogni informazione rilevante ai fini della procedura.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle relazioni trimestrali della Società, il Commissario Giudiziale, trasmetterà al Giudice Delegato, al C.d.C. e a tutti i creditori a mezzo PEC (in caso di mancata indicazione di indirizzo di PEC, la comunicazione avverrà mediante deposito cartaceo in cancelleria), le proprie osservazioni, da pubblicare inoltre nell'area riservata ai creditori del sito del Tribunale di Treviso.

Al Comitato dei Creditori si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.F.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023

Il Giudice relatore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri